CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Esistono diverse tipologie di conversione dei permessi di soggiorno; quelle in trattazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione possono essere illustrate, schematicamente, come segue:

A) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA STUDIO A LAVORO

i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in corso di validità possono richiedere la conversione del proprio titolo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; la procedura varia a seconda che il cittadino extracomunitario abbia o meno completato un percorso di studio o conseguito l'attestato finale.

Nello specifico, <u>qualora il cittadino abbia completato un percorso di studi universitari</u> in Italia potrà ottenere la conversione del permesso di soggiorno al di fuori delle quote flussi dimostrando il possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea triennale;
- laurea specialistica biennale;
- laurea magistrale;
- diploma di specializzazione di durata minima pari a due anni;
- dottorato di ricerca universitaria di durata minima pari a tre anni;
- master universitario di I o di II livello;
- attestato o diploma di perfezionamento post laurea della durata di un anno.

Qualora, invece, il cittadino extracomunitario non abbia terminato il percorso di studi o abbia semplicemente completato un corso di formazione o un tirocinio formativo potrà ottenere la conversione esclusivamente nell'ambito delle quote assegnate dal decreto flussi.

In entrambi i casi su esposti, lo straniero dovrà presentare istanza telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza, compilando on line i seguenti modelli:

- **modello VA** nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'interno del meccanismo quote;
- **modello Z** nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo all'interno del meccanismo quote;
- **modello V2** nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote;
- **modello Z2** nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo al di fuori delle quote.

Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il cittadino extracomunitario dovrà esibire, in originale e in copia, la seguente documentazione:

- documento di identità e permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione;
- documento di identità del datore di lavoro;
- diploma o attestato che certifichi il conseguimento del titolo di studio o il completamento del tirocinio;
- contratto di soggiorno firmato dal solo datore di lavoro;
- 2 marche da bollo da 16 euro.

Lo Sportello Unico, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, consegna sia al datore di lavoro che allo straniero una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato; inoltre rilascia al cittadino extracomunitario il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.

Ulteriori precisazioni devono essere fatte relativamente alla <u>conversione in permesso di soggiorno</u> <u>per lavoro autonomo</u>; nello specifico di seguito elenchiamo le tipologie di attività che possono essere svolte e i relativi documenti da produrre oltre quelli già indicati in precedenza.

1. Libero professionista

- Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

2. Imprenditore, commerciante, artigiano

- Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività rilasciata dalla camera di commercio o dal competente ordine professionale;
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla spesa sanitaria.
- Fotocopia dell'attribuzione della partita iva;
- Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività.

3. Titolare di contratto per prestazione d'opera, consulenza, etc.

- Visura camerale della ditta;
- Copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l'entità dei redditi sia tale da garantire il compenso del lavoratore;
- Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla spesa sanitaria;
- Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

4. Soci, amministratori di società

- Copia dell'atto costitutivo della società;
- Visura camerale;
- Copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l'entità dei redditi sia tale da garantire il compenso del lavoratore;
- Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla spesa sanitaria;
- Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

5. Lettori universitari di scambio o di madre lingua

- Dichiarazione rilasciata dall'università o dall'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività:
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla spesa sanitaria;
- Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

6. Traduttori e interpreti

- Titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete rilasciati da una scuola statale o ente pubblico o da altro istituto paritario debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla spesa sanitaria;
- Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

B) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO

Il lavoratore straniero autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per lavoro stagionale ed in possesso del relativo titolo di soggiorno ancora in corso di validità, può convertire quest'ultimo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) nell'ambito delle quote disponibili. Il lavoratore straniero deve presentare istanza telematicamente compilando il **modello VB**.

Accertata la sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero per firmare il contratto di soggiorno e ritirare il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Al momento della convocazione, lo straniero dovrà produrre, in originale e in copia, la seguente documentazione:

- Documento d'identità e titolo di soggiorno in corso di validità di cui si richiede la conversione;
- Fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro;
- Contratto di soggiorno per lavoro subordinato firmato dal solo datore di lavoro;
- Dichiarazione di responsabilità riguardante l'alloggio corredata dal relativo certificato di idoneità;
- 2 marche da bollo da 16 euro.

C) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO

I cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro possono convertire tale titolo in un permesso di soggiorno italiano. Anche in questo caso, l'istanza deve essere presentata telematicamente compilando i seguenti modelli:

- Modello LS in caso di conversione in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- Modello LS1 in caso di conversione in un permesso di soggiorno per lavoro domestico;
- Modello LS2 in caso di conversione in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Una volta verificato che il cittadino extracomunitario sia realmente in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro tramite l'esibizione della copia tradotta e legalizzata di quest'ultimo, lo Sportello Unico convoca l'interessato (unitamente al datore di lavoro nel caso di lavoro subordinato o domestico) per il ritiro del nulla osta, la firma del contratto di soggiorno e la consegna del kit per la richiesta del permesso di soggiorno.

In tale sede, lo straniero dovrà produrre, in originale e in copia, la seguente documentazione:

- Documento di identità valido per l'espatrio;
- Documento di identità del datore di lavoro (nel caso di lavoro subordinato o domestico);
- Richiesta e/o certificato di idoneità dell'alloggio dove dimorerà lo straniero;
- 2 marche da bollo da 16 euro.

Per ogni eventuale ulteriore informazione, si rimanda al sito del Ministero dell'Interno consultabile al seguente indirizzo www.interno.it.